



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Del 18-07-2024	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024.
---	--

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di luglio alle ore 14:55, nella sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale i Sigg.ri:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Velia Nazzarro	SINDACO	Presente
Gianpaolo Lugini	CONSIGLIERE	Assente
Federica Arcangeli	CONSIGLIERE	Presente
Gasperina Tozzi	CONSIGLIERE	Presente
Simone Di Natale	CONSIGLIERE	Presente
Chiara Cimei	PRESIDENTE	Presente
Salvatore Callipo	CONSIGLIERE	Presente
Luigi Ciccossanti	CONSIGLIERE	Presente
Raffaella Girlando	CONSIGLIERE	Assente
Rosa De Luca	CONSIGLIERE	Presente
Ilaria Di Natale	CONSIGLIERE	Assente
Federica D'Andrea	CONSIGLIERE	Presente
Domenico Salzetta	CONSIGLIERE	Presente
	Totale presenti	10
	Totale assenti	3

* Il Consigliere Ilaria Di Natale ha giustificato preventivamente la propria assenza con comunicazione acquisita al prot. n. 7077 del 18.07.2024.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESIEDE l'assemblea la Sig.ra **Chiara Cimei**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Francesco Cerasoli**
- La seduta è Pubblica.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e cede la parola al Consigliere Gasperina Tozzi che provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 01.01.2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, il quale, all'articolo 19, comma 3, dispone che "La determinazione della tariffa avviene, in conformità al Piano Economico Finanziario, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata dalla normativa nazionale;

Ricordato che ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Verificato che ai sensi dell'art. 7, comma 7 bis, del D.L. n.39-2024, convertito in Legge n. 67-2024 (G.U. n. 123 del 28.05.2024) il predetto termine era stato differito al 30.06.2024;

Accertato che, in sede di conversione del D.L. n.60-2024 (dl Coesione) la Commissione Bilancio del Senato ha approvato per la corrente annualità un emendamento di ulteriore proroga del predetto termine al 20.07.2024;

Vista la disciplina della TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che attribuisce, tra l'altro, all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 –MTR2”;

Visto in particolare l'art. 7 della precitata deliberazione ARERA, il quale, nel disciplinare la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ha previsto che il piano venga validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni, rimettendo ad ARERA il compito di provvedere all'approvazione dello stesso;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 31.05.2022 con la quale il Comune di Carsoli ha adottato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani conformemente alla precitata deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA per il periodo 2022-2025, debitamente trasmesso ad ARERA;

Accertato che l'art.7 comma 3 della sopra menzionata determinazione 363/2021 dispone che “*Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale...*”;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 che dispone l'“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;

Dato atto che con deliberazione n. 62/2023/R/Rif l'Autorità, nell'avviare il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale ha chiarito che le criticità legate all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, pur rilevate già nel corso del 2022 e del 2023, non giustificavano il ricorso alla revisione straordinaria per il 2023 ma che sarebbero state prese a base della revisione per il periodo 2024/2025;

Richiamati:

- la Legge Regionale 21 Ottobre 2013 n.36 e s.m.i. “*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*”;

che ha istituito l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (in seguito anche solo AGIR o Autorità), la quale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di propria autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed in particolare, l'art. 6 della L.R. 36/2013 recante "Articolazione organizzativa dell'Agir";

-l'atto deliberativo dell'Assemblea dell'AGIR del 31.05.2022 con il quale è stato individuato il Direttore Generale dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 8 della precitata L.R. 36/2013;

Preso atto che a partire dal 1° ottobre 2022 è stata comunicata la piena operatività dell'Autorità la quale riveste il ruolo di Ente territorialmente competente (ETC) per l'intero territorio abruzzese;

Richiamata integralmente la determina n. 390 del 20/06/2024 adottata dal Direttore generale di AGIR avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025 del Comune di Carsoli, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif.", che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le risultanze della predetta attività di valutazione disposte da AGIR e risultanti nella prescritta documentazione allegata precitata determinazione n. 390-2024 trasmessa ad ARERA per gli adempimenti di competenza dalle quali emergono i totali delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo regolatorio 2024-2025, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, come di seguito riepilogati:

Anno	2024	2025
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€ 730.173,00	€ 741.093,00
Totale entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	<u>€ 515.626,00</u>	<u>€ 527.166,00</u>
TOTALE	€1.245.799,00	€ 1.268.260,00

Richiamata la delibera con la quale il Consiglio Comunale in data odierna ha preso atto del costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2024, inteso come importo massimo da articolare all'utenza, definito con la su richiamata determina di validazione dall'AGIR Abruzzo in € 1.249.402,00, al quale è stata applicata la detrazione di cui al comma 1.4 della Determina 2/DRIF/2021, rideterminando l'importo totale in € 1.245.799,00;

Dato atto che la determinazione del costo di gestione del servizio rifiuti dell'anno 2024, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per la stessa annualità;

Considerato che:

- 1 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- 2 la tariffa è composta da:
 - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti;
 - una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- 3 per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;

Rilevato pertanto che dal precitato piano finanziario, allegato alla determina n. 390 del 20/06/2024 di AGIR, si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2024, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, pari a € 1.245.799,00 di cui € 730.173,00 costi variabili ed € 515.626,00 per costi fissi, calcolati secondo il metodo MTR-2, approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ARERA che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, tenuto conto che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere stabilita considerando l'equivalenza Tariffa rifiuti = costi del servizio;

Ritenuto di ripartire come di seguito indicato i costi fissi e variabili di cui al PEF - anno 2024- tra utenze domestiche e non domestiche, in sostanziale continuità rispetto ai parametri utilizzati negli anni precedenti, tenuto conto della numerosità delle utenze domestiche rispetto alle non domestiche e nelle more di una puntuale informazione sui rispettivi costi e sulla reale produttività dei rifiuti conferiti distintamente dalle utenze stesse:

- 58 % a carico delle utenze domestiche;
- 42 % a carico delle utenze non domestiche;

Ricordato che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 determinato nella misura del 5 per cento con Decreto del Presidente della Provincia n. 42/2021;

Accertato che a decorrere dal 01.01.2024, con deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF, è stata prevista l'istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", stabilendo le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi

eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;

Dato espressamente atto che le componenti perequative di cui sopra non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o a copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi e/o in conformità all'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;

Richiamato l'articolo 31 del vigente Regolamento della TARI, con il quale si disciplinano le modalità di pagamento della TARI annuale e ritenuto di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2024 in due rate di pari importo, la prima entro il 30-08-2024 - la seconda entro il 29-11-2024, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata o di chiedere ulteriori rateizzazioni al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 32 del vigente nel regolamento TARI;

Vista pertanto l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2024, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche;

Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione palese per alzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti 3: (Rosa De Luca, Domenico Salzetta, Federica D'Andrea)

Votanti: 7

Favorevoli: 7

Contrari 0

DELIBERA

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. Di approvare, per il corrente anno 2024, le tariffe della TARI 2024, relative alle **utenze domestiche** - Tabella A) e alle **utenze non domestiche** - Tabella B), che si allegano al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che, in via previsionale, l'articolazione tariffaria così determinata assicura l'integrale copertura dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del comune di Carsoli come risultanti dal Piano economico finanziario 2024 validato da AGIR nella misura di €

1.245.799,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, definendo la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche rispettivamente nella misura del 58% e del 42% dei costi totali.

4. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è confermato nella misura del 5% dall'Amministrazione provinciale dell'Aquila.

5. Di dare atto altresì che a tutte le utenze del servizio, verranno applicate le componenti perequative UR1, a e UR2, a di cui alla deliberazione 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF di ARERA nella misura complessiva di 1,60 euro/utenza.

6. Di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2024 in due rate di pari importo, la prima entro il 30-08-2024 - la seconda entro il 29-11-2024, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata o di chiedere ulteriori rateizzazioni al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 32 del vigente nel regolamento TARI.

7. Di precisare che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna.

8. Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Di demandare al Responsabile del tributo l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

10. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

Infine, stante l'urgenza, con separata votazione palese peralzata di mano che presenta il seguente risultato:

Astenuti: 0

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. n. 267/2000

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE

Chiara Cimei

SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cerasoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 12-07-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Anna Maria D'Andrea esprime parere Regolarita' tecnica sotto il profilo della regolarità tecnica alla proposta di deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e ne attesta la regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma.

Lì, 12-07-2024

Il Responsabile del Servizio

Anna Maria D'Andrea

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà,1 – Tel: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Del 18-07-2024	Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2024.
---	--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 07-08-2024 per 15 giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

Lì, 07-08-2024

SEGRETARIO COMUNALE

Cerasoli Francesco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-07-2024

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000)

[√] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);
Lì 18-07-2024

SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Cerasoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).